



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 05.11.03 modificato con delibera di C.C. 50/2003/

TRASPORTO IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

ART. 1

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993, n. 63, così come modificata dalla legge regionale 07.05.1996, n. 13, il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle acque territoriali del Comune di Battaglia Terme, le seguenti attività:
 - a) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore di stazza lorda compresa tra 5 (cinque) e 25 (venticinque) tonnellate, sul "Canale Battaglia", "Bisato" e "Vigenzone" e tra 50 (cinquanta) e 100 (cento) tonnellate solo sul canale "Vigenzone";
 - b) servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.
2. Per quanto non previsto nel vigente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al codice della navigazione e relativi provvedimenti attuativi, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NATANTE A MOTORE CON CONDUCENTE

ART. 2

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposite richieste presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei natanti addetti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore, situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Il noleggio con conducente, con natanti a motore di portata superiore alle 20 (venti) persone, viene qualificato Servizio Gran Turismo.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
6. Il Comune si riserva di determinare con apposita ordinanza, il numero massimo di natanti a motore che possono transitare giornalmente nel tratto di fiume interessato dal territorio Comunale di Battaglia Terme.

NUMERO DEI NATANTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 3

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune per il servizio di noleggio con conducente viene stabilito come segue:
 - per stazza lorda da 5 a 25 tonnellate, in n°. cinque unità;
 - per stazza lorda da 50 a 100 tonnellate in n°. una unità;
2. Le autorizzazioni possono contenere limitazioni e/o prescrizioni in rapporto alla navigabilità ed alle caratteristiche dei natanti proposti dal richiedente.

CRITERI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DEI NATANTI IN RELAZIONE AL SERVIZIO SVOLTO

ART. 4

1. I natanti adibiti ai servizi di cui al presente regolamento devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge, essere iscritti nei registri delle autorità competenti e possedere le seguenti caratteristiche:
 - possedere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
 - essere in regola con la documentazione prevista dalla legge;
 - nei casi di natanti a motore, i titolari devono attenersi ai limiti di potenza concessi in fase di prima omologazione dei singoli natanti.
2. La velocità dei natanti a motore non deve superare i 10 km/ora, salvo prescrizioni ulteriormente limitative da parte del Comune di Battaglia Terme.
3. Ogni natante deve recare sulle due fiancate la scritta che individua il servizio prestato.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 5

1. L'assegnazione delle autorizzazioni avviene mediante concorso unico per soli titoli indetto con determinazione del Responsabile del Servizio Commercio.
2. L'avviso di selezione, che sarà pubblicato per la durata di un mese, sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Battaglia Terme.

3. Nell'avviso saranno previsti i requisiti per l'ammissione in base alla normativa vigente e il termine della scadenza per la presentazione delle domande.
4. La selezione sarà per titoli e ad essa potranno accedere solo gli iscritti al ruolo, di cui all'articolo 13 della legge regionale 63/93, che dovranno documentare anche il possesso dei requisiti per la conduzione dei natanti, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante stesso. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 8, in modo che a nessun titolo sia attribuito più del 35% del punteggio.

FIGURE GIURIDICHE

ART. 6

1. I titolari delle autorizzazioni di cui al presente regolamento possono:
 - a) esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dalla legge regionale 30.12.1993, n. 63 e successive modifiche.
 - b) essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443, quali titolari di impresa artigiana;
 - c) associarsi in cooperative di produzione e lavoro o in cooperative di servizi;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la propria autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
3. Il conferimento è previsto previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:
 - Informazione scritta in carta semplice del conferimento ad una delle tipologie di organismi sopramenzionati a cui il titolare è associato;
 - dichiarazione di avvenuta iscrizione alla C.C.I.A.A. circa l'attività di trasporto degli organismi stessi;
 - copia del contratto di comodato;
 - copia della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale prevista dal presente regolamento da parte del conducente del natante;
 - appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il natante è condotto da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata predispone apposito atto che sarà rilasciato dal Responsabile del Servizio Commercio. L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il ritrasferimento. Sarà altresì specificato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità dell'autorizzazione.
5. Nell'autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo della società.
6. La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7

1. Per poter partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e nei termini previsti dall'avviso di selezione, domanda in bollo e dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano;
 - c) di non avere riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse; di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Battaglia Terme di natura riguardante l'oggetto del presente Regolamento;
 - d) di essere iscritto nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 e di essere in possesso della qualifica di "autorizzato" ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per la navigazione interna di attuazione del D.P.R. 631/1949;
 - e) di avere compiuto i 18 anni di età;
 - f) i carichi di famiglia;
 - g) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sono in corso nei propri confronti procedimenti per dichiarazione di fallimento;
 - h) di non partecipare contemporaneamente alla stessa gara con più richieste né in nome e per conto proprio, né in nome e per conto terzi.
- 2) L'aspirante alla selezione, potrà presentare una dichiarazione attestante il possesso o la disponibilità del natante avente attrezzatura installata al fine del trasporto dei portatori di handicap;
- 3) Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 38 del D.P.R. 28.12..2000, n. 445 la firma da apporre in calce alla domanda in carta bollata deve essere apposta in presenza del pubblico ufficiale competente al ricevimento della stessa oppure, in caso di spedizione attraverso il servizio postale, dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
- 4) In caso di società, cooperativa o consorzio, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante e corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - b) la non sottoposizione della società a procedure fallimentari;
 - c) il possesso dei requisiti di idoneità morale da parte di tutti i soci nel caso di società di persone, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società.
- 5) Alla domanda dovrà essere altresì allegata copia conforme all'originale dello statuto societario;
 - 6) I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati a presentare, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti di cui al comma 1 del presente articolo.
 - 7) Entro 150 (centocinquanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o disponibilità del natante o della comproprietà con altri titolari di autorizzazioni di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza costituito da soci previsti nei limiti stabiliti dal D.L.C.P.S.14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni;
 - b) disponibilità dello spazio acqueo per la sosta non operativa;
 - c) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile;
 - d) disponibilità di un pontile d'attracco (per l'attività di noleggio con conducente).
 - 8) Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà dichiarare l'avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

**COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

ART. 8

- 1) La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione di n. 6 persone composta da:
 - a) Responsabile del Servizio Commercio – Presidente;
 - b) Comandante dei Vigili Urbani o un suo delegato - Componente;
 - c) Rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Padova - Componente;
 - d) Capo dell'Ispettorato di Porto o un suo delegato - Componente;
 - e) Rappresentante degli operatori - Componente;
 - f) Rappresentante dei consumatori - Componente.
- 2) Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

- 3) La nomina dei membri della Commissione avverrà mediante determinazione del Responsabile dell'Area.

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9

- 1) L'autorizzazione ha validità per un periodo di anni 20 (venti);
- 2) L'autorizzazione è sottoposta a controllo triennale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.
Rimane ferma tuttavia la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10

- 1) Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 del presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nell'apposito ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
- 2) In caso di morte o inabilità permanente del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nell'apposito ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Gli eredi minori del titolare di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nell'apposito ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età e

comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti onde poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del genitore o per il trasferimento.

- 4) Qualora i titoli di cui sopra non siano stati conseguiti entro il termine stabilito e l'autorizzazione non sia stata trasferita, la stessa verrà revocata.
- 5) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal trasferimento della prima.

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI

ART. 11

1. Il titolare ha l'obbligo:

- di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro quarantotto ore al competente ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- di sottoporre il natante a qualsiasi verifica che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre.

OBBLIGHI DEI CONDUTTORI DURANTE IL SERVIZIO PUBBLICO

ART. 12

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

- di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio, di esibire sulla divisa un cartellino che contenga gli elementi di identificazione personale;

- di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
- di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente;
- di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito presso l'ufficio di polizia municipale.

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 13

- 1) I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 in possesso dei requisiti prescritti, per i seguenti motivi :
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore ai 30 (trenta) giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) nel caso rivestano la qualifica di presidenti di cooperative di motoscafisti autorizzati,
 - g) per gravi e documentati motivi familiari.
- 2) La sostituzione non è ammessa in caso di sospensione dell'autorizzazione.
- 3) Il titolare non potrà farsi sostituire per malattia comprovata per un periodo inferiore ad una giornata solare e superiore a 720 (settecentoventi) giorni complessivi nel ventennio di validità dell'autorizzazione.
- 4) Gli eredi minori dei titolari di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del padre.

- 5) Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito l'autorizzazione verrà revocata.
- 6) I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
- 7) Per la sostituzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cooperative di titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di soci privi di autorizzazione o di collaboratori, nella misura massima del 20% del totale dei soci titolari. Restano esclusi dal 20% i collaboratori che sostituiscono le vedove ed i rappresentanti sindacali.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA BANCHINA CON CONDUCENTE

ART. 14

- 1) Oltre a quanto previsto dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali sulla navigazione interna, i servizi devono essere svolti con le modalità seguenti:
 - a) il punto di imbarco dei passeggeri deve essere attrezzato con idoneo pontile a cura dei titolari dell'autorizzazione e recare apposita scritta di identificazione;
 - b) l'acquisizione dei servizi può avvenire presso lo stesso pontile di imbarco ovvero presso la sede del vettore o dell'agenzia da questo incaricata;
 - c) le imbarcazioni autorizzate dovranno recare come contrassegno:
 - n. 2 targhe adesive a forma triangolare con lato di 34.5 cm in materiale come sopra, di colore giallo rifrangente con lo stemma del Comune e la dicitura Gran Turismo – Comune di Battaglia Terme numero serigrafato dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm.

SOSTITUZIONE DEL NATANTE

ART. 15

- 1) L'autorizzazione comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento è riferita ad un singolo natante specificatamente indicato nell'autorizzazione stessa, il quale può essere sostituito in via definitiva o temporanea.

- 2) La sostituzione definitiva del natante dovrà essere comunicata preventivamente al Comune che provvederà ad annotarla sull'autorizzazione.
- 3) La sostituzione temporanea del natante, ammessa nel solo caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentate, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla-osta temporaneo, per il solo periodo di fermo del natante.

TARIFFE

ART. 16

Le tariffe dei servizi sono concordate tra l'utenza e il vettore.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO E POSSIBILITA' DI RECLAMI

ART. 17

1. In ogni pontile adibito al servizio di noleggio con conducente dovrà essere posizionato in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità di presentazione dei reclami.
2. In ogni natante dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di presentazione del servizio.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, entro trenta giorni dalla ricezione valuta il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 30.12.1993, n. 63, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

CRITERI PER L'INVIDIDUAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI DEI MEZZI

ART. 18

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione e in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

2. Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato fiume, recante la dicitura “Comune di Battaglia Terme – Servizio di noleggio con conducente” e la denominazione del soggetto titolare dell’autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve provvedere a mantenere il pontile in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri; il Comune si riserva di richiedere al titolare l’effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l’inserimento nell’ambiente. Il pontile deve essere strutturato nel rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche onde consentire l’uso del servizio ai soggetti portatori di handicap anche nel rispetto dell’art. 21 della legge regionale 30.12.1993, n. 63.

SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

ART. 19

- 1) Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale.
- 2) L’interessato dovrà inoltrare domanda in bollo al Sindaco allegando la documentazione prevista dall’art. 4.
- 3) Dovrà inoltre produrre:
 - a) le modalità di assicurazione per responsabilità verso terzi ed utenza;
 - b) le condizioni di noleggio.
- 4) Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione, l’interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) copia della polizza di assicurazione per responsabilità verso terzi ed utenza;
 - b) autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/31, in relazione all’art. 158 del regolamento R.D. 635/40;
 - c) copia autentica della documentazione attestante la proprietà del natante o il contratto di locazione ex art. 376 del codice della navigazione, nonché l’abilitazione del natante al servizio per il quale viene rilasciata l’autorizzazione comunale;
 - d) disponibilità dello specchio acqueo che sarà concesso secondo la normativa vigente.

- 5) Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio, l'interessato dovrà dichiarare l'avvenuta iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex art. 41 della legge regionale 63/93.
- 6) E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi.
- 7) Il noleggiante armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso:
 - a) sia fornito delle dotazioni previste dal codice della navigazione e dei relativi documenti di esecuzione;
 - b) sia iscritto nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione interna (sigla iniziale 6V) tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia;
 - c) sia dotato della relativa licenza di navigazione per servizio di trasporto per conto di terzi contenente l'annotazione degli estremi dell'atto abilitante, i quali devono essere altresì riportati nei registri di iscrizione.
- 8) Il noleggiante armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio.
- 9) E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente.

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 20

- 1) L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
 - d) si fa sostituire da altri, abusivamente al servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) supera del 30% il limite di velocità.
- 2) La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di 7 (sette) giorni ed un massimo di 6 (sei) mesi.
- 3) La revoca è disposta in caso di infrazione grave o recidiva reiterata.

- 4) Il Sindaco segnala alla competente Autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
- 5) La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.
- 6) Nel caso di sostituti e/o dipendenti che superino del 20% i limiti di velocità imposti, il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Padova al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 21

- 1) Verificatosi uno dei casi previsti dall'art. 20 comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle deduzioni.
- 2) Il Comune, decorso il termine di cui al comma 1, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione, si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:
 - a) Sindaco o un suo delegato;
 - b) Comandante VV.UU. o un suo delegato;
 - c) Rappresentante delle OO.SS. di categoria;Funge da Segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 2 (due) anni dalla data del provvedimento di revoca.
- 4) Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi 90 (novanta) giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 22

- 1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 258.00 € a 1032.00 € in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da 51.00 € a 206.00 € in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da 103.00 € a 413.00 € in caso di violazioni di disposizioni di legge o regolamenti;
 - d) alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di 51.00 €; è inoltre applicata una sanzione di 206.00 € per ogni anno di mancata vidimazione.
- 2) Nell'ipotesi prevista dal comma 1 lett. a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

CONFISCA E SEQUESTRO

ART. 23

- 1) Alla violazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
- 2) Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
- 3) Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

TENUTA DOCUMENTAZIONE A BORDO NATANTI

ART. 24

- 1) E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla Vigilanza, oltre le dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione ed i documenti prescritti dalle leggi vigenti, la seguente documentazione:
 - a) titolarità dell'autorizzazione;
 - b) titolo o attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conducenti;
 - c) documentazione attestante il cambio provvisorio del natante;
 - d) autorizzazioni sostituzioni titolare per i sostituti collaboratori;

- e) per il servizio di noleggio con conducente con natanti a motore di portata non superiore alle 20 (venti) persone, copia del documento di richiesta del servizio stesso.
- f) Targa metallica fissa, riportante il numero massimo delle persone che possono essere imbarcate.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

ART. 25

L'attività di vigilanza nell'ambito del territorio comunale viene svolta, per le competenze comunali, dal Corpo di Polizia Municipale.

PORTATORI DI HANDICAP

ART. 26

- 1) La Commissione Giudicatrice, nello stabilire i criteri di valutazione per l'assegnazione delle autorizzazioni, attribuirà un punteggio ulteriore sui titoli da un minimo del 3% ad un massimo del 7% in funzione del numero di attrezzature installate sul natante al fine del trasporto dei portatori di handicap.

CONDIZIONI DI RECIPROCIITA'

ART. 27

- 1) Allo scopo di garantire una corretta gestione del traffico acqueo, ottimizzando e rendendo più sicura la navigazione sulle vie navigabili: Padova – Battaglia, Battaglia - Brondolo, Battaglia – Monselice, Padova – Fusina lungo il Naviglio Brenta e viceversa, è consentito l'imbarco di utenza nel territorio comunale anche da parte di titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente rilasciata da altri Comuni rivieraschi, a condizione di reciprocità, lungo le vie navigabili stesse ed entro i loro estremi.
- 2) Il nulla-osta all'imbarco verrà annotato dal Comune direttamente nell'autorizzazione al noleggio con conducente presentata dall'impresa di trasporto, previa verifica dell'accettazione di analoghe condizioni da parte del Comune che ha autorizzato il servizio e ad essa subordinata.

INDICE

ART. 1	– TRASPORTO IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
ART. 2	– SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NATANTE A MOTORE CON CONDUCENTE
ART. 3	– NUMERO DEI NATANTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 4	– CRITERI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DEI NATANTI IN RELAZIONE AL SERVIZIO SVOLTO
ART. 5	– MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	– FIGURE GIURIDICHE
ART. 7	– REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 8	– COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 9	– VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 10	– TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 11	– OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
ART. 12	– OBBLIGHI DEI CONDUTTORI DURANTE IL SERVIZIO PUBBLICO
ART. 13	– SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART. 14	– MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA BANCHINA CON CONDUCENTE
ART. 15	– SOSTITUZIONE DEL NATANTE
ART. 16	– CRITERI PER LE TARIFFE
ART. 17	– PUBBLICIZZAZIONE CONDIZIONI DI TRASPORTO E

	POSSIBILITA' DI RECLAMI
ART. 18	– CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI DEI MEZZI
ART. 19	– SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
ART. 20	–SOSPENSIONE,REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 21	– PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 22	– SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 23	– CONFISCA E SEQUESTRO
ART. 24	– TENUTA DOCUMENTAZIONE A BORDO DEI NATANTI
ART. 25	– ATTIVITA' DI VIGILANZA
ART. 26	– PORTATORI DI HANDICAP
ART. 27	- CONDIZIONI DI RECIPROCITA'